

Codice A1816A

D.D. 6 giugno 2019, n. 1980

R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica n. 6277 - Lavori di sistemazione idraulica del torrente Pesio, a valle del ponte sulla S.P.37, in comune di Pianfei (CN). Richiedente: Unione Montana Mondole'.

In data 08/05/2019, l'Unione Montana Mondolè, con sede in Villanova Mondovì – Via A. Orsi, 8, ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione dei seguenti lavori di sistemazione idraulica del torrente Pesio a valle del ponte sulla S.P. 37, in comune di Pianfei per una lunghezza di circa 410,00 m:

- movimentazione di mc 8.144,60 di materiale litoide presente in alveo con la sua sistemazione lungo le sponde idrografiche
- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva presente in alveo.

Si ritiene che per i lavori e le opere di cui sopra, ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004 e s.m.i, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del richiedente delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dall'ing. Luigi Lerda e la relazione forestale firmata dal dott. for. Davide Sagnelli, in base ai quali è prevista la realizzazione degli interventi sopra descritti da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904.

Il Comune di Pianfei ha approvato il progetto definitivo–esecutivo con Deliberazione della Giunta n. 27 del 04/04/2019.

L'Unione Montana Mondolè ha approvato il progetto definitivo–esecutivo con Deliberazione della Giunta n. 22 del 18/04/2019.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del torrente Pesio.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;
- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;
- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la L.R. n. 4 del 10/02/2009;

- visto l'art. 37/bis del D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e s.m.i. (Regolamento Forestale);
- vista la Deliberazione della Giunta del Comune di Pianfei n. 27 del 04/04/19;
- vista la Deliberazione della Giunta dell'Unione Montana Mondolè n. 22 del 18/04/19;

determina

di autorizzare, ai soli fini idraulici, l'Unione Montana Mondolè, con sede in Villanova Mondovì – Via A. Orsi, 8, alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Pesio, con movimentazione del materiale litoide e taglio della vegetazione arborea e arbustiva, a valle del ponte sulla S.P. 37, in comune di Pianfei per una lunghezza di circa 410,00 m, secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati da questo Settore, nel rispetto delle prescrizioni sotto riportate:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
3. il materiale legnoso derivante dal taglio, dovrà essere allontanato dall'alveo e l'eventuale suo accatastamento dovrà avvenire ad una distanza maggiore di m 4,00 dal ciglio superiore di sponda, evitando comunque il deposito nelle aree di possibile esondazione del corso d'acqua;
4. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
5. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa al buon regime idraulico del corso d'acqua;
6. il materiale di risulta proveniente dagli eventuali scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatatura di depressioni di alveo o di sponda;
7. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
8. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
9. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo);
10. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;
11. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;

12. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;

13. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29.12.2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29.03.2010 e s.m.i. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE

Arch. Graziano VOLPE

Il funzionario estensore

Walter Bessone Ph.D